

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

L'Assessore per le Autonomie Locali e la Funzione Pubblica

di concerto con

l'Assessore per l'Economia

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali - Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 18 gennaio 2013, n. 6 concernente "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al D.P. Reg. 5 dicembre 2009, n. 12 e successive modifiche e integrazioni", come modificato con il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 27 giugno 2019, n. 12 e s.m.i;

VISTA la legge regionale 15 aprile 2021, n. 10 che ha approvato il Bilancio per l'esercizio finanziario 2021 e il bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2021-2023;

VISTA la Delibera n. 168 del 21 aprile 2021 con la quale la Giunta regionale, tra l'altro, ha approvato il bilancio finanziario gestionale per il triennio 2021-2023;

VISTO il comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i., con il quale sono stati previsti i trasferimenti regionali di parte corrente in favore dei Comuni siciliani e che, tra l'altro, prevede l'obbligo per i Comuni assegnatari delle risorse oggetto del presente decreto di *"spendere almeno il 2 per cento delle somme loro trasferite con forme di democrazia partecipata, utilizzando strumenti che coinvolgano la cittadinanza per la scelta di azioni di interesse comune, pena la restituzione nell'esercizio finanziario successivo delle somme non utilizzate secondo tali modalità"*;

VISTO il comma 1 dell'art. 23 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 che autorizza per ciascuno degli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023 la spesa annua di **330.000.000,00 euro**, per le finalità di cui al sopra citato comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i.;

VISTO comma 1 dell'art. 113 della L.r. 15 aprile 2021, n. 9 (tabella n. 2) per effetto del quale l'autorizzazione di spesa iscritta nel capitolo del bilancio 191301 destinato ai trasferimenti regionali in favore dei Comuni è stata ridotta nelle more che - al verificarsi delle condizioni previste nel medesimo comma 1 dell'articolo 113 - la stessa possa essere ripristinata;

CONSIDERATO che, a valere sulla richiamata assegnazione per l'anno 2021, con le norme di seguito specificate sono stati autorizzati i seguenti interventi:

- compartecipazione regionale ai contributi statali in favore dell'associazionismo comunale per l'anno 2021, pari a **679.535,19 euro**, prevista comma 1 art. 24 legge regionale n. 9/2021;
- contributo straordinario di **1.250.000,00 euro** per difficoltà riferite al fenomeno migratorio per i comuni di Lampedusa e Linosa, Pozzallo, Augusta, Porto Empedocle e Siculiana previsto dal comma 1 art. 25 Legge Regionale n. 9/2021;
- contributo straordinario di **2.775.000,00 euro** in favore del comune di Comiso per la società di gestione aeroportuale SOACO S.p.A. previsto dal comma 2 art. 25 L.r. n. 9/2021;

- contributo straordinario per il centro storico di Agrigento di **1.000.000,00 euro** per le finalità di cui all'art.19, comma 2 legge regionale 8 agosto 1985 n.34, previsto dalla lett. a) del comma 4 dell'art. 25 L.r. n. 9/2021;
- contributo straordinario per il centro storico di Siracusa di **1.000.000,00 euro** per le finalità di cui all'art. 8, 9 e 10 della legge regionale 8 agosto 1985 n.34 e s.m.i., previsto dalla lett. b) del comma 4 dell'art. 25 L.r. n. 9/2021;
- contributo straordinario per il centro storico di Ragusa di **1.000.000,00 euro** per le finalità della legge regionale 11 aprile 1981 n.61, previsto dalla lett. c) del comma 4 dell'art. 25 L.r. n. 9/2021;
- contributo straordinario di **1.000.000,00 euro** al comune di Messina e ai comuni della riviera jonica per i danni degli eventi alluvionali del 2009, previsto dalla lett. d) del comma 4 dell'art. 25 L.r. n. 9/2021;
- contributo straordinario *una tantum* di **1.000.000,00 euro** in favore dei comuni che hanno concluso processi di stabilizzazione del personale titolare di contratto a tempo determinato del periodo compreso tra l'1 gennaio 2008 e l'entrata in vigore dell'art. 3 della L.r. n. 27/2016 e s.m.i., previsto dalla lett. e) del comma 4 dell'art. 25 L.r. n. 9/2021;
- riserva per complessivi **1.000.000,00 euro** prevista dal comma 7 dell'art. 25 della L.r. n. 9/2021- nell'ambito dei trasferimenti regionali per l'anno 2021 di cui al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i. - in favore dei comuni che nell'anno 2020 hanno conseguito la "Bandiera blu" e la "Bandiera verde";
- riserva di **3.000.000,00 euro** prevista dal comma 8 dell'art. 25 L.r. n. 9/2021- nell'ambito dei trasferimenti regionali per l'anno 2021 di cui al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i. - in favore dei comuni che nell'anno 2020 hanno superato la soglia del 65 per cento della raccolta differenziata in materia di RSU;
- riserva di **5.000.000 euro** in favore delle comunità alloggio per disabili psichici, prevista dal comma 9 dell'art. 25 L.r. n. 9/2021;
- contributo di **6.000.000,00 euro** in favore dei comuni delle Isole minori per il trasporto dei rifiuti via mare, previsto dal comma 10 dell'art. 25 L.r. n. 9/2021;
- riserva per complessivi **1.300.000,00 euro** prevista dal comma 11 dell'art. 25 L.r. n. 9/2021- nell'ambito dei trasferimenti regionali per l'anno 2021 di cui al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i. - in favore dei comuni che hanno conseguito il riconoscimento di "Borgo più bello d'Italia" e quello di "Borgo dei Borghi";
- applicazione per l'anno 2021 delle disposizioni del comma 7ter dell'art. 30 della L.r. n.5/2014 e s.m.i. richiamate dall'art. 9, comma 3, L.r. n. 15/2017 e s.m.i. (stabilizzazioni "con copertura quinquennale"), ai sensi del comma 1 dell'art. 26 L.r. n. 9/2021 per complessivi **1.970.000,00 euro**;
- contributo di **2.210.000,00 di euro** destinato a far fronte ad emergenze finanziarie dei Comuni che hanno dichiarato il dissesto finanziario dal 2011 al 2020 in ragione del costo di ogni dipendente che risulti in soprannumero (art. 6/8bis L.r. n. 9/2015 - art. 1/9 L.r. n. 27/2016 - art. 19/5 L.r. n. 8/2017 - art. 3 L.R. n.19/2017 - art. 4 L.r. n. 15/2019 - art.33 L.r. n. 9/2021);
- riserva di **6.500.000,00 euro** da destinare alle spese per il trasporto interurbano degli alunni delle scuole medie superiori prevista dal comma 6 dell'art. 47 L.r. n. 9/2021;
- riserva di **1.500.000,00 euro** destinata al rimborso delle spese sostenute per il trasporto interurbano degli alunni delle scuole medie superiori dei comuni in dissesto prevista dal comma 6 dell'art. 47 della L.r. n. 9/2021;
- contributo alle Associazioni di comuni e loro amministratori, previsto dall'art. 9 della L.r. n. 8/2018 e determinato in **800.000,00 euro** dalla Conferenza Regione-Autonomie locali nelle sedute del 19 luglio 2018 e del 30 ottobre 2018;



VISTO il comma 3 dell'art. 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i. (come modificato, in ultimo, dal comma 6 dell'art. 1 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9) che, testualmente, recita: *con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, di concerto con l'Assessore regionale per l'economia, previo parere della Conferenza Regione-autonomie locali, entro il 15 aprile di ciascun anno si provvede al riparto delle assegnazioni previste dal comma 1, per una quota, in proporzione ad un coefficiente pro capite determinato secondo la fascia demografica di appartenenza dei comuni e un'altra quota ripartita in proporzione diretta all'assegnazione dell'anno 2019. In sede di riparto, fatte salve le disposizioni di cui al comma 15 dell'articolo 7 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 e quelle di cui al comma 10, lettera a), ed al comma 11 dell'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni, si provvede ad equilibrare le somme assegnate;*

VISTO il comma 15 del citato art. 7 della L.r. n. 3/2016 e s.m.i. il quale, ai fini del riparto delle risorse in argomento, prescrive di garantire ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti secondo le disposizioni del comma 2 dell'art. 156 del d.lgs. n. 267/2000, un'assegnazione di parte corrente complessiva non inferiore a quella dell'anno 2015;

VISTO il comma 15bis del citato art. 7 della L.r. n. 3/2016 (introdotto dal comma 7 dell'art. 1 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9) che prescrive di assicurare ai comuni delle Isole minori un'assegnazione non inferiore a quella dell'anno 2015;

VISTO il comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i. che, tra l'altro, prevede l'obbligo per i Comuni assegnatari delle risorse oggetto del presente decreto di *"spendere almeno il 2 per cento delle somme loro trasferite con forme di democrazia partecipata, utilizzando strumenti che coinvolgano la cittadinanza per la scelta di azioni di interesse comune, pena la restituzione nell'esercizio finanziario successivo delle somme non utilizzate secondo tali modalità"*;

VISTO il comma 1quater dell'art. 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i. che, tra l'altro, stabilisce che i comuni in stato di dissesto non sono tenuti all'obbligo sopra richiamato;

VISTA la lett. a) del comma 10 dell'art. 3 della L.r. n. 27/2016, la quale prevede che la Regione garantisce la copertura della quota complementare del costo dei contratti del personale a tempo determinato prorogati - non coperte con le assegnazioni a valere sul Fondo di cui all'articolo 30, comma 7, della legge regionale n. 5/2014 e s.m.i. e già a carico degli enti utilizzatori alla data del 31 dicembre 2015 - mediante utilizzo di parte delle assegnazioni ordinarie della Regione in favore di ciascun Comune;

VISTO il comma 11 dell'art. 3 della L.r. n. 27/2016 e s.m.i. il quale, in particolare, prevede che in sede di applicazione della disposizione di cui alla citata lett. a) del comma 10 dell'art. 3 della L.r. n. 27/2016, la Regione garantisce la copertura degli oneri finanziari relativi al personale a tempo determinato dei comuni in stato di dissesto ed a quelli che hanno fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, nei limiti della spesa complessivamente sostenuta dagli enti utilizzatori nell'anno 2014, fermo restando che eventuali maggiori oneri ricadono sulle assegnazioni di cui comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e s.m.i.;

VISTI il comma 21 dell'art. 3 della L.r. n. 27/2016 e s.m.i. ed il comma 7 dell'art. 26 della L.r. n. 8/2018 e s.m.i. i quali prevedono che la copertura di quota parte degli oneri riferiti ai percorsi di stabilizzazione ed alle misure di fuoriuscita dal bacino del personale a tempo determinato degli Enti locali, sia garantita a carico dei trasferimenti ordinari in favore dei comuni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e s.m.i. ;

VISTO il comma 3 dell'art. 25 della L.r. n. 9/2021 il quale prevede che, a sostegno dei comuni che entro il 2020 hanno ottenuto l'approvazione da parte della Corte dei Conti del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e che abbiano posto in essere alla data di entrata in vigore della predetta legge tutti gli obiettivi intermedi previsti nei rispettivi piani, in sede di riparto previsto dall'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, è garantita, nell'ambito

delle assegnazioni ordinarie per il triennio 2021-2023, un'assegnazione di parte corrente non inferiore a quella dell'anno 2015;

VISTO il documento (trasmesso con nota prot. n. 9159 del 24 giugno 2021) relativo alle decisioni assunte dalla Conferenza Regione-Autonomie Locali nella seduta del 17 giugno 2021 nel corso della quale, con riferimento ai trasferimenti correnti destinati ai comuni per l'anno 2021, è stato convenuto:

- di procedere con le stesse modalità adottate negli scorsi anni e confermando le analoghe fasce demografiche con i relativi importi, nonché i medesimi pesi da attribuire ai due criteri principali (**popolazione e assegnazione 2019**);
- di procedere al **riparto provvisorio in termini programmatici** dell'intero importo di **€ 291.015.464,81** determinato al netto di tutte le riserve previste dalla vigente normativa;

CONSIDERATO che, nel rispetto di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i, il riparto delle risorse previste dal comma 1 dell'art. 6 della medesima legge regionale è stato sottoposto alle valutazioni della Conferenza Regione-Autonomie locali, in data 17 giugno 2021 e risulta conforme alla disciplina sopra richiamata;

CONSIDERATO, in particolare, che il riparto provvisorio in termini programmatici effettuato in conformità alle decisioni assunte dalla Conferenza Regione-Autonomie Locali, nel dettaglio, comporta di:

- assegnare alle seguenti 8 classi demografiche - tenuto conto della disposizione di cui al comma 15 dell'art. 7 della L.r. n. 3/2016 e s.m.i - gli importi complessivi sotto specificati, garantendo alle fasce con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti il medesimo importo complessivo assegnato per l'anno 2015,
 - 1^ fascia – Comuni con pop. inferiore ai 1.000 abitanti € 13.806.705,37
 - 2^ fascia – Comuni con pop. inferiore ai 3.000 abitanti € 55.784.576,06
 - 3^ fascia – Comuni con pop. inferiore ai 5.000 abitanti € 54.547.373,61
 - 4^ fascia – Comuni con pop. inferiore ai 10.000 abitanti € 40.335.852,28
 - 5^ fascia – Comuni con pop. inferiore ai 20.000 abitanti € 29.331.866,65
 - 6^ fascia – Comuni con pop. inferiore ai 60.000 abitanti € 42.998.934,66
 - 7^ fascia – Comuni con pop. inferiore ai 100.000 abitanti € 12.349.414,84
 - 8^ fascia – Comuni con pop. superiore a 100.000 abitanti € 34.954.586,08
- attribuire, in applicazione del comma 1 dell'art. 6 della L.r. n. 5/2014 e s.m.i., come recentemente modificato dal comma 6 dell'art. 1 della L.r. n. 9/2020, ai due criteri principali (**popolazione e assegnazione 2019**) i seguenti **pesi**, differenziati per singole classi demografiche:

<i>Fascia</i>	<i>Peso "popolazione"</i>	<i>Peso "assegnazione 2019"</i>
1^ fascia	12 %	88 %
2^ fascia	11 %	89 %
3^ fascia	10 %	90 %
4^ fascia	9 %	91 %
5^ fascia	8 %	92 %
6^ fascia	7 %	93 %
7^ fascia	6 %	94 %
8^ fascia	5 %	95 %

- destinare la somma di **€ 1.190.459,22** per adeguare le risorse da attribuire ai Comuni delle isole minori ai valori dell'anno 2015 in conformità a quanto previsto comma 15**bis** dell'art. 7 della L.r. n. 3/2016 e s.m.i.;



- destinare la somma di € 234.757,06 per adeguare le risorse da attribuire ai singoli comuni per garantire la copertura la quota del fabbisogno finanziario relativo ai contratti di lavoro a tempo determinato o stabilizzati, a carico degli enti locali prima dell'entrata in vigore della L.r. n. 27/2016, non coperta con il pertinente Fondo di cui al comma 7 dell'art. 30 della L.r. n. 5/2014 e s.m.i.;
- destinare la somma di € 1.499.334,21 per adeguare ai valori dell'anno 2015 le risorse da attribuire ai comuni che entro il 2020 hanno ottenuto l'approvazione da parte della Corte dei Conti del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e che abbiano posto in essere, alla data di entrata in vigore della L.r. n. 9/2021, tutti gli obiettivi intermedi previsti nei rispettivi piani;
- accantonare la somma di € 3.991.604,77 da destinare, in sede di riparto definitivo, al riequilibrio delle assegnazioni, in conformità a quanto previsto dal comma 1 dell'art. 14 della L.r. n. 8/2018;

VISTA la legge regionale 10 febbraio 2021, n. 3 che ha istituito (per distacco dal comune di Trapani) il comune di Misiliscemi e che, in particolare, all'articolo 6 prevede che i comuni interessati siano tenuti a predisporre, su iniziativa di un solo Comune o di concerto fra loro, analitici progetti di sistemazione dei rapporti finanziari e patrimoniali scaturenti dalla variazione territoriale;

VISTA la nota prot. n. 9245 del 28 giugno 2021 con la quale il Dipartimento regionale delle Autonomie locali, tra l'altro, ha fornito il rapporto sull'attività tecnica svolta in merito alla ripartizione dei trasferimenti regionali da assegnare ai comuni dell'Isola per l'anno 2021 ai sensi del comma 1 dell'art. 6 della L.r. n. 5/2014 e ss.mm.ii., evidenziando in particolare che - in assenza di comunicazione da parte dei Comuni di Trapani e di Misiliscemi dei valori delle assegnazioni disposte per l'anno 2019 in favore del Comune di Trapani da riferire (quali parametri per la determinazioni degli importi da attribuire per il corrente anno) al Comune di nuova istituzione - si rende necessario determinare le quote dei trasferimenti regionali spettanti ai predetti Comuni cumulativamente, facendo riferimento ai valori storici attribuiti al comune di Trapani;

RITENUTO di autorizzare - in base al riparto provvisorio programmatico approvato con il presente decreto e tenuto conto delle risorse effettivamente disponibili - l'assegnazione (al netto delle risorse già erogate a titolo di acconto) delle prime tre trimestralità dei trasferimenti di parte corrente per l'anno 2021 in favore dei Comuni da erogare in trimestralità posticipate, con riserva di integrare le assegnazioni medesime, non appena - al verificarsi delle condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 113 della L.r. 15 aprile 2021, n. 9 - sarà ripristinato per l'intero importo lo stanziamento dell'anno 2021 del capitolo del bilancio regionale (cap.191301) destinato ai trasferimenti regionali in argomento;

RITENUTO di rinviare la determinazione della quarta trimestralità dei trasferimenti regionali per l'anno 2021 alla definizione del riparto definitivo, nell'ambito del quale sarà effettuato il riequilibrio delle assegnazioni ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della L.r. n. 8/2018, tenendo conto delle quote complementari definitive da garantire in attuazione delle specifiche disposizioni di legge, nonché delle risorse che saranno assegnate a titolo di riserva;

RITENUTO, per quanto sopra rappresentato, di dovere provvedere, come risulta dalle tabelle allegate al presente decreto, al riparto provvisorio programmatico della somma complessiva di € 287.033.860,04 euro destinata ai Comuni, per l'anno 2021, a titolo di trasferimenti regionali di cui al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i.;

per quanto sopra esposto

DECRETA

Art. 1

E' approvato il riparto provvisorio programmatico delle risorse destinate per l'anno 2021 ai Comuni di cui al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i, per complessivi **€ 287.033.860,04 euro** come risulta dalle tabelle allegate al presente decreto di cui costituiscono parte integrante e, in particolare, dettagliatamente riportato nella colonna "M" della tabella n. 2.

Art. 2

In relazione al riparto provvisorio programmatico, approvato con il presente decreto, è autorizzata l'assegnazione in favore dei Comuni delle ulteriori risorse disponibili da erogare a titolo di prime tre trimestralità dei trasferimenti di parte corrente per l'anno 2021, con riserva di disporre l'assegnazione delle ulteriori risorse al verificarsi delle condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 113 della L.r. 15 aprile 2021, n. 9, nonché di determinare la quarta trimestralità a seguito del riparto definitivo dei trasferimenti medesimi.

Art. 3


In ottemperanza a quanto previsto dal comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, come modificato dal comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, è fatto obbligo ai Comuni assegnatari di spendere il 2 per cento delle somme assegnate (al netto della quota complementare di rispettiva pertinenza) con forme di democrazia partecipata, utilizzando strumenti che coinvolgono la cittadinanza per la scelta di azioni di interesse comune, pena la restituzione nell'esercizio finanziario successivo delle somme non utilizzate secondo tali modalità. Per effetto del comma *lquater* del medesimo art. 6 non sono tenuti al predetto obbligo i comuni in stato di dissesto alla data del provvedimento di assegnazione.

Art. 4


Il presente decreto sarà pubblicato per esteso sul sito *internet* della Regione Siciliana, in ossequio al disposto contenuto nell'art. 68, comma 4, della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e s.m.i. e, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, li 01 LUG. 2021

L'Assessore per l'Economia
Avv. Gaetano Armao




Il Dirigente del Servizio
Maria Teresa Tornabene



Il Funzionario Direttivo
Emanuela Santomauro



L'Assessore per le Autonomie locali
e la Funzione pubblica
Avv. Marco Zambuto



Il Dirigente Generale
Margherita Rizza

